



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 117 Del 09-11-2020

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023 CON MODIFICA DEL DUPS 2021 - 2023.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENEDETTI AGNESE	SINDACO	P
LAURETI SIMONA	VICESINDACO	P
STELLA TERESA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza **BENEDETTI AGNESE** in qualità di **SINDACO** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE** Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 24 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il periodo 2021-2023 che ricomprende al suo interno anche la programmazione del fabbisogno del personale;

RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta comunale n. 32, del 04.03.2020, di approvazione del Piano per le azioni positive.

RICHIAMATO l'art.33 del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall'art.16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

ATTESO che la norma sanziona le pubbliche amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo dettando al contempo le procedure da attivare per il collocamento in esubero del personale eccedente ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni, oppure, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

PREMESSO CHE:

- con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art.22, comma1, del D.Lgs.n.75/2017;

- il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.Lgs.n.150/2009);

- la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell’individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

- previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art.6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.165/2001, l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- in conformità a quanto disposto dall’art.88 e segg. del D.Lgs.n.267 e dall’art.16,c.1, lett.a-bis del D.Lgs.n.165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;

- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art.6, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001);

- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art.16 del D.Lgs.n.33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;

RILEVATO CHE:

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all’individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;

- l'art.16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113 ha abrogato la lettera a) all'art.1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 ,n.296 ,ossi all'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

DATO ATTO che per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come specificato della Corte dei Conti Sezione Autonomie N° 4/2019, vige l'obbligo di rispettare il tetto di spesa per il personale sostenuto nell'anno 2008, ex art. 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).

DATO ATTO che la spesa del personale desunta secondo tetto definito dal comma 562 della L. 296/2006 per l'anno 2008 è stata pari ad Euro 405.760,00 come risulta dal questionario del Consuntivo 2014 trasmesso alla Corte dei Conti;

RICHIAMATI:

- il D.L.n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli Enti Locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni per quiescenza che producono il relativo turn-over;

- la Legge 28 marzo 2019, n. 26 ha modificato il comma 5 dell'art. 3, D.L. n. 90/2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art. 33 nella parte in cui introduce una *modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale* dei Comuni, attraverso il superamento delle regole del turn-over, e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale da stabilirsi con successivo Decreto presidenziale ;

RICHIAMATO altresì il DPCM del 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni previste dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, di cui al precedente periodo, stabilisce nuovi criteri di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali, fondate sul *parametro finanziario della spesa di personale rapportato alle entrate correnti dell'Ente*, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 in data 27/4/2020;

ALLA LUCE DI CIÒ RILEVATO CHE:

- l'art. 5 comma 2 del DPCM citato consente per il periodo 2020-2024 la possibilità di utilizzare i resti delle facoltà assunzionali residue secondo il precedente sistema, *fermo restando il rispetto del limite di virtuosità* dato dal parametro di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti;

- secondo le elaborazioni effettuate dal servizio risorse umane del Comune, tale parametro per il Comune di Vallo di Nera **si attesta al 47,5%**, al di sopra della soglia prevista dal decreto per la fascia demografica che è pari al **29,5%**; in questo caso si applica l'art 6 comma 3 del DPCM 17.3.2020 che così recita : *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti,*

*secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art.4 e dalla Tabella 3 del presente articolo **non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.***"

- sulla spesa del personale complessivamente sostenuta sono ricomprese tutte le spese relative al personale, ivi comprese gli oneri inerenti i n. 4 rapporti a tempo determinato assunto in virtù dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 per il sisma 2016, voci di spesa che, sebbene vengano integralmente rimborsate con trasferimenti statali dal Dipartimento di Protezione civile, modificano sensibilmente il rapporto, incidendo negativamente sulla determinazione del valore percentuale della spesa del personale sulle entrate correnti (nell'ipotesi di calcolo in cui fossero escluse le spese del personale a tempo determinato del "sisma" la percentuale si abbasserebbe al 34,59%).

DATO ATTO CHE:

- questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero;

ATTESO CHE la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Segretario Comunale Cat. C			0,33
Posizione economica D3 categoria di accesso D1	1	1	
Posizione economica D2 categoria di accesso D1	1	1	
Cat.D1 part time 110 tuel	1		0,50
Cat D1	4		4
Cat.C1	1	1	
Posizione economica B7 categoria di accesso B3	2	2	
TOTALE	10	5	4,83

DATO ATTO che il Comune di Vallo di Nera non ha personale in soprannumero, né vi sono eccedenze di personale.

CONSIDERATO che il Comune di Vallo di Nera è ricompreso nel cratere del sisma del 2016 ai sensi dell'allegato a) del D.L. 189/2016 ed ha proceduto nel tempo a n.4 ad assunzioni a tempo

determinato ai sensi dell'articolo 50 bis,, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229;

DATO ATTO che il quadro normativo di riferimento è completamente mutato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha disposto:

- ✓ comma 3 che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal ((1° novembre 2020)), le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, ((del sisma del 2012)) e del sisma del 2016, ((nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- ✓ 3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
- ✓ 3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente

DATO ATTO che, pertanto, le stabilizzazioni del personale ai sensi dell'art. 57 della legge 126/2020, finanziate con i fondi previsti dalla normativa, non incidono sul valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

RITENUTO di aggiornare il piano triennale 2020/2022 al fine di procedere alla stabilizzazione consentite dall'art 57 della legge 126/2020, inoltrando formale richiesta al Dipartimento della

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il riconoscimento del finanziamento della relativa spesa;

DATO ATTO che le unità di personale che maturano i requisiti per la stabilizzazione sono le seguenti:

- Posizione giuridica D posizione economica D1 Area Amministrativa contabile;
- Posizione giuridica D posizione economica D1 Area Amministrativa;

come di seguito indicato:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	TEMPO	DATA MATURAZIONE REQUISITO ART. 20, COMMA1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 75/2017	COSTO ANNUO STABILIZZAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	PIENO	03.04.2021	€ 36.568,81
ISTRUTTORE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	D	PIENO	23.04.2021	€ 36.568,81
TOTALE				€ 73.137,62

RICHIAMATI i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Vallo di Nera vuole effettuare, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 a tempo determinato e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente, posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione *“de qua*

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, di rideterminare il fabbisogno 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i

requisiti, di cui all'art.20, comma1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	TEMPO	DATA MATURAZIONE REQUISITO ART. 20, COMMA1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 75/2017	COSTO ANNUO STABILIZZAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	PIENO	03.04.2021	€ 36.568,81
ISTRUTTORE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	D	PIENO	23.04.2021	€ 36.568,81
TOTALE				€ 73.137,62

RITENUTO altresì di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza per la stabilizzazione ed il riconoscimento del relativo finanziamento delle due unità di personale sopra individuate.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 09.11.2020, verbale n.;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso dover procedere alla rettifica della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n.95 del 23.09.2020, e con delibera di G.C. n. 24 del 30.09.2020;

RILEVATO che il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di modificare ed integrare il piano di fabbisogno del personale 2021-2023 inserito nel D.U.P.S. deliberato con proprio atto n. 95 del 23.09.2020 ed approvato con atto di C.C. n. 24 del 30.09.2020 in attuazione dell’articolo 57 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020 prevedendo le seguenti stabilizzazioni in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente sulle assunzioni del personale;

PROFILO	CAT. GIURIDICA	TEMPO	DATA MATURAZIONE REQUISITO ART. 20, COMMA1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 75/2017	COSTO ANNUO STABILIZZAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	D	PIENO	03.04.2021	€ 36,568,81
ISTRUTTORE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE	D	PIENO	23.04.2021	€ 36.568,81
TOTALE				€ 73.137,62

Di dare atto:

- che l’assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all’Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell’articolo 57 della succitata legge a copertura dell’intera durata del rapporto di lavoro;
- che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro in base alle esigenze delle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell’Ente
- di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS., R.S.U. e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

-di dare atto che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUPS approvato con delibera di C.C. n. 24 del 30.09.2020.

Di dare atto altresì che questo Ente non ha eccedenze di personale né personale in sovrannumero.

Di inoltrare formale istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione all stabilizzazione ed il riconoscimento del relativo finanziamento delle due unità di personale sopra individuate.

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria – Personale di compiere i conseguenti adempimenti.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

di dichiarare, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Aielli Marika

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

F.to Isidori Roberta

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

F.to Aielli Marika

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to BENEDETTI AGNESE

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 04-12-20 al 19-12-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 7014 in data 04-12-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-12-20

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

Vallo di Nera, li 04-12-20

QUARANTINI GIAMPIERO

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-12-20 al 19-12-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 09-11-20:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL FUNZIONARIO RSPONSABILE

Vallo di Nera, li

QUARANTINI GIAMPIERO